



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 724,19, a titolo di "*commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto*";
- gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*", di natura intrinsecamente *up-front*;
- l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente;
- la non rimborsabilità delle spese legali, atteso che il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario non richiede necessariamente la rappresentanza professionale e che il ricorrente non ha allegato documentazione che comprovi l'effettivo sostenimento di tali spese; evidenzia tra l'altro che le stesse non sono state richieste in sede di reclamo.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di rigettare ogni pretesa contenuta nel ricorso.



In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, non ritenendo soddisfacente il riscontro dell'intermediario.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio osserva che alle commissioni finanziarie deve essere riconosciuta natura *recurring*, in quanto corrispettive di attività, qual è quella relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e alla archiviazione dei documenti, chiaramente riferibile alla fase esecutiva del rapporto (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 10319/2019 e dec. n. 9544/20). Pertanto, il Collegio ritiene che tali oneri debbano essere rimborsati al ricorrente, per la quota parte non goduta a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, in base al criterio lineare.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	6,57%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	36,22%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="checkbox"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.241,47	€ 713,85	€ 449,65	<input type="checkbox"/>		€ 713,85
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 713,85
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 713,85, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI